



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE, I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO

DIVISIONE I – ORGANIZZAZIONE, RELAZIONI SINDACALI E RELAZIONE CON IL PUBBLICO

**SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA ACCORDO
SUL FONDO DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE
DIRIGENTE DI LIVELLO NON GENERALE
DEL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY, ANNO 2022**

La delegazione di parte pubblica del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, già Ministero dello Sviluppo Economico, e le Organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale,

VISTA l'ipotesi di accordo, firmata dalle Parti abilitate alla contrattazione il 19 settembre 2023, inerente all'utilizzo del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigente di seconda fascia del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, anno 2022;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, MEF-UCB_MISE- prot. n. 31354 del 17 novembre 2023-U, con la quale si esprime parere positivo all'ulteriore corso dell'ipotesi di accordo in esame;

VISTA la nota DG ROSIB, prot. n. 0030438 del 20 novembre 2023, con la quale l'Amministrazione prosegue l'iter di certificazione della già menzionata ipotesi di accordo ai sensi dell'art.40-bis del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

VISTO il parere favorevole all'ulteriore corso dell'ipotesi di accordo 19 settembre 2023, espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica con nota DFP n.0078432-P-11/12/2023 (agli atti di questo Ufficio con prot.n. 0032547 del 11/12/2023), a seguito di accertamento congiunto effettuato con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico (nota prot. MEF – RGS - Prot. 281048 del 11/12/2023), a condizione di apportare al testo dell'ipotesi, in sede di sottoscrizione definitiva, la modifica di seguito specificata;

VISTA la condizione, formulata dal Dipartimento per la funzione pubblica in merito agli incarichi *ad interim*, che richiede di commisurare l'ulteriore compenso di risultato al valore economico della retribuzione di posizione dell'Ufficio vacante e non al valore economico della retribuzione complessiva;

RAVVISATA la necessità di sottoscrivere in via definitiva il già menzionato accordo, sessione 2022, al fine di poter procedere alla liquidazione dei compensi 2022 spettanti agli aventi titolo;

F. L. M.
M/S
P/D
Q
h
FAV
pub
h



CONCORDANO

di sottoscrivere in via definitiva l'allegato accordo, siglato dalle Parti il 19 settembre 2023, inerente all'utilizzo del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigente di seconda fascia del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, anno 2022, integrato dalla seguente variazione:

- a pagina 4 del testo dell'ipotesi di accordo 19/09/2023, all'articolo 3 (*Incarichi ad interim*), comma 1, all'interno del primo paragrafo, la locuzione "della retribuzione complessiva" è sostituita con la seguente: "della retribuzione di posizione".

Roma, 12 dicembre 2023

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Amedeo

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

FP CGIL *Luca*
UNADIS *Facchetti*
UIUPA *Luca*
FIC/PCISL FP *Marcello De Vito*
CIDA-FC *Marino De Le*
DIRSTAT FIALP *UNSA*
Salvatore Miraglia
Paolo D'Alisio



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE, I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO
Divisione I – Organizzazione, Relazioni Sindacali e Relazione con il Pubblico

IPOTESI DI ACCORDO

INERENTE ALLE MODALITA' DI UTILIZZO DEL FONDO DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER I DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA DEL MINISTERO DELLE IMPRESSE E DEL MADE IN ITALY

ANNO 2022

La delegazione di Parte pubblica del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e le Organizzazioni Sindacali abilitate alla contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale,

PREMESSO E CONSIDERATO

➤ quanto all'assetto organizzativo del Ministero;

- gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito con modificazioni dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204, i quali stabiliscono che il "Ministero dello sviluppo economico" assume la denominazione di "Ministero delle Imprese e del Made in Italy", sostituendo, a ogni effetto e ovunque presente, la precedente denominazione;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 198, recante il "Regolamento di definizione della struttura degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico", ora MIMIT,
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico", ora MIMIT, adottato ai sensi del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, in legge 22 aprile 2021, n. 55 e registrato dalla Corte dei conti il 1° ottobre 2021 al n. 880 (in G.U. n. 260 del 30 ottobre 2021);
- il decreto ministeriale 19 novembre 2021 di individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero, registrato dalla Corte dei conti in data 29/12/2021 al n. 1097, che articola la struttura amministrativa in numero di 104 posizioni dirigenziali di livello non generale a valere dal 1° gennaio 2022;

MIMIT

MIMIT

1/B



- il decreto ministeriale 25 gennaio 2022 di graduazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale già menzionati in tre fasce di immutato valore economico: prima fascia, € 32.900,00; seconda fascia, € 28.200,00; terza fascia, € 23.500,00;
 - il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, in Legge 22 maggio 2022, n. 51 che istituisce l'Unità di Missione del Garante per la Sorveglianza dei Prezzi presso il Segretariato Generale, in particolare l'art. 7 che assegna a tale funzione anche un dirigente di livello non generale con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del Ministero;
 - che lo svolgimento delle funzioni dirigenziali di livello non generale è assicurato dai titolari incaricati e, in assenza, mediante il conferimento di incarichi *ad interim*;
- *quanto alla cornice normativa e pattizia e alla costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di dover osservare:*
- le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modifiche e integrazioni;
 - i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) relativi al personale dirigente dell'Area Funzioni Centrali, per il triennio 2016-2018, sottoscritto in via definitiva il 9 marzo 2020 nonché le disposizioni vigenti dei CCNL per i quadrienni 1994/1997, 1998/2001, 2002/2005 e 2006/2009;
 - in particolare gli articoli 51 e 52 del CCNL 2016-2018 dell'Area funzioni centrali inerenti, rispettivamente, l'incremento percentuale dell'1,64% del monte salari 2015 che affluisce, a decorrere dal 1° gennaio 2018, nel Fondo di finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di seconda fascia e la rideterminazione dei valori della retribuzione di posizione di parte fissa in € 12.565,11 e della complessiva posizione, di parte fissa e variabile, entro l'ammontare massimo di € 46.134,81;
 - la destinazione al trattamento accessorio dei compensi dovuti ai dirigenti in relazione all'espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti in ragione del loro ufficio o comunque attribuiti dalle amministrazioni presso cui prestano servizio o su designazione delle stesse ai sensi dell'articolo 60, comma 1, del CCNL Area I – Dirigenza 2002-2005, versati sul pertinente capitolo di entrata del bilancio dello Stato;
 - l'accordo decentrato concernente gli incarichi aggiuntivi, definitivamente sottoscritto dalle Parti il 26 marzo 2019, a seguito di certificazione congiunta rilasciata con nota prot.n. DFP-0018928-P-20/03/2019;
 - le quietanze dei versamenti affluiti sul capitolo 3415 art.02, per il periodo 01.11.2021-31.10.2022, di importo complessivo pari a € 621.165,74 per incarichi



aggiuntivi espletati dai dirigenti ai quali è attribuita, ad integrazione della retribuzione individuale di risultato, la misura del 50% - corrispondente a € 310.582,87 - dei compensi versati e maturati, detratti gli oneri a carico dell'amministrazione;

- che con DMT n. 261821 è stata determinata e riassegnata, per l'esercizio finanziario 2022, effettuate le decurtazioni di legge, la quota delle entrate per prestazioni rese dall'Amministrazione a terzi e che di tale importo, il 5% - pari ad € 28.211,43 - confluisce nel Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti di seconda fascia, sessione 2022;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2021, in G.U. n. 59 dell'11 marzo 2022, recante il *"Riparto delle risorse del fondo per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri"* e, in particolare, l'art. 2, tabella 5, che quantifica l'incremento complessivo del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti di livello non generale del MiSE, ora MIMIT, per l'anno 2021, in € 158.123,00 (a lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP);
- *quanto alla misurazione e valutazione della performance occorre tener conto:*
 - del decreto ministeriale 6 luglio 2020 che approva ed aggiorna il *"Sistema di misurazione e valutazione della performance"* del MIMIT le cui previsioni entrano in vigore a partire dal ciclo della performance 2021;
 - del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati e dei comportamenti organizzativi tenuti nell'anno 2022, rilevati sulla base del sopra indicato Sistema di misurazione e valutazione della performance;

CONCORDANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. Con il presente accordo è definita la destinazione delle risorse, disponibili per la contrattazione, del Fondo di posizione e di risultato per i dirigenti di seconda fascia del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, già Ministero dello sviluppo economico, anno 2022, complessivamente quantificate, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP, come indicato nella tabella A allegata al presente accordo. La corresponsione dell'importo, pari a € 310.582,87 - equivalente al cinquanta per cento del totale dei compensi per l'espletamento degli incarichi aggiuntivi, versati direttamente all'Amministrazione ai sensi dell'articolo 60, comma 1, del CCNL 2002/2005 - è incluso nel già menzionato complessivo ammontare del medesimo Fondo, annualità 2022. Il restante cinquanta per cento, ugualmente indicato nella tabella di costituzione del Fondo



medesimo, resta regolato dall'Accordo citato in premessa al quale si rinvia, definitivamente sottoscritto il 26 marzo 2019.

2. Sono destinatari del presente accordo i dirigenti di seconda fascia del MIMIT, il cui organico è corrispondente a 104 unità, come da tabella A allegata al DPCM 29 luglio 2019, n. 149, per effetto del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, in legge 22 aprile 2021, n. 55. A seguito del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, in Legge 22 maggio 2022, n. 51, che istituisce l'Unità di Missione del Garante per la Sorveglianza dei Prezzi presso il Segretariato Generale e un posto di funzione dirigenziale di livello non generale, la dotazione organica per i dirigenti di seconda fascia corrisponde a 105 unità per i restanti sette dodicesimi dell'anno 2022 (giugno/dicembre 2022).

Articolo 2

(Retribuzione di parte variabile e retribuzione di risultato)

1. La retribuzione di posizione di parte variabile è corrisposta ai dirigenti di cui al comma 2 dell'art. 1, secondo gli importi stabiliti con decreto ministeriale 25 gennaio 2022, riportato nelle premesse, differenziati per fascia economica come segue: prima fascia, € 32.900,00; seconda fascia, € 28.200,00; terza fascia, € 23.500,00. L'onere complessivo per le centoquattro (104) funzioni dirigenziali di livello non generale più una (1) funzione, che incrementa la dotazione organica, per l'anno 2022, per sette dodicesimi (giugno-dicembre 2022), destinato alla retribuzione di posizione, di parte fissa e di parte variabile, tenuto conto dell'aumento della retribuzione di posizione fissa, previsto dall'art. 52 del CCNL 2016-2018, è pari a € 6.291.482,80, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP.

2. La retribuzione di risultato, correlata all'effettivo grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati in coerenza con il "Sistema di misurazione e valutazione della performance", è:

- a) commisurata al periodo di effettivo svolgimento dell'incarico;
- b) differenziata in base al punteggio conseguito dal dirigente in sede di valutazione effettuata con i criteri di cui al Sistema di valutazione della performance, citato in premessa;

Articolo 3

(Incarichi ad interim)

1. Nel caso di conferimento, ai dirigenti di cui al comma 2 dell'art.1, di incarichi di reggenza di uffici vacanti (*interim*), all'incaricato è corrisposta una retribuzione aggiuntiva pari al 25% della retribuzione complessiva, di parte fissa e di parte variabile, per l'ufficio conferito *ad interim*. Tale importo, per i periodi di sostituzione, concorre ad incrementare la retribuzione di risultato del dirigente incaricato *ad interim*. Il dirigente



incaricato *ad interim* continua a percepire la retribuzione di posizione dell'Ufficio di cui ha la titolarità.

2. In caso di attribuzione al medesimo dirigente di più incarichi *ad interim*, nello stesso periodo, questi potrà essere remunerato per uno solo degli incarichi conferiti. In questo caso il compenso sarà calcolato sulla base della retribuzione di posizione, parte variabile, più favorevole.

Articolo 4 (Incarichi aggiuntivi)

1. Resta fermo quanto stabilito con accordo integrativo di amministrazione definitivamente sottoscritto dalle Parti il 26 marzo 2019. Pertanto, ai dirigenti di seconda fascia che hanno espletato incarichi aggiuntivi è corrisposta, in aggiunta alla retribuzione individuale di posizione e di risultato, la quota pari al 50% del compenso già versato dagli enti erogatori sul pertinente capitolo di entrata del bilancio dello Stato, detratti gli oneri a carico dell'Amministrazione.

F. L...

Articolo 5 (Differenziazione della retribuzione di risultato)

1. In attuazione degli articoli degli articoli 28 e 44 del CCNL Area funzioni Centrali, ai dirigenti che hanno conseguito le valutazioni più elevate sulla base del "Sistema di misurazione e valutazione della performance" in atto, è attribuita una retribuzione di risultato con importo più elevato del 30% rispetto al valore medio pro-capite delle risorse complessivamente destinate alla retribuzione di risultato.

2. La maggiorazione di risultato nell'anno 2022 è attribuita al 10 per cento del personale dirigenziale che ha conseguito le valutazioni più elevate e sarà conferita, dal valutatore della relativa struttura amministrativa, con provvedimento motivato, nel limite di una maggiorazione per ciascun centro di responsabilità.

3. A parità di punteggio più elevato, per la scelta del dirigente destinatario del premio di maggiorazione, si osservano, nell'ordine, i seguenti criteri:

- a) svolgimento di incarichi particolarmente onerosi per linee di attività, per risorse finanziarie gestite o per numero elevato di personale da coordinare;
- b) promozione di rilevanti iniziative innovative o strategiche riguardanti la razionalizzazione e lo snellimento delle procedure amministrative;
- c) avviamento di iniziative volte a massimizzare i risultati gestionali anche attraverso un più efficace rapporto tra costi e benefici;
- d) migliore media delle valutazioni dell'ultimo triennio.

ME

MB

[Handwritten mark]

La maggiorazione di cui al comma 1 non trova applicazione per l'incarico *ad interim*.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Articolo 6 (Clausola di salvaguardia)

1. Nel caso in cui, a seguito dei processi di riorganizzazione che abbiano comportato la revoca dell'incarico dirigenziale in corso, al dirigente sia conferito un nuovo incarico, tra quelli previsti dalla struttura amministrativa, con retribuzione di posizione di importo inferiore a quella connessa al precedente incarico, allo stesso è riconosciuto un differenziale di retribuzione di posizione pari al 100% per tutto il periodo rimanente dell'incarico precedente. Per gli anni successivi trova applicazione quanto stabilito nel secondo periodo del comma 3 dell'art. 54 del CCNL 2016-2018. Le risorse sono determinate assumendo quale parametro la somma dei differenziali economici tra il valore della retribuzione di posizione inerente all'ufficio di provenienza e quella spettante in virtù dell'assegnazione del nuovo incarico in ragione dei processi di riorganizzazione attuali. Il relativo onere è posto a carico delle risorse destinate alla retribuzione di posizione a valere sul Fondo di posizione e di risultato dell'anno immediatamente successivo.

2. Per l'anno 2022, all'applicazione del precedente comma, è destinata la quota massima pari a € 10.118,00 a lordo degli oneri a carico dell'amministrazione e dell'IRAP.

3. Il beneficio non spetta in caso di affidamento al dirigente di un nuovo incarico, con retribuzione di posizione inferiore a seguito di valutazione negativa ovvero per specifica preferenza del dirigente verso incarichi di minore responsabilità o per volontaria risoluzione anticipata dell'incarico conferito.

Articolo 7 (Distacco sindacale)

1. Ai sensi dell'art. 32 del CCNL 2016-2018, a garanzia della retribuzione del personale in distacco sindacale è stabilita la percentuale, pari al 90 per cento, delle voci retributive conseguite complessivamente dall'interessato nell'ultimo anno solare di servizio che precede l'attivazione del distacco, con esclusione dei compensi correlati ad incarichi *ad interim* e aggiuntivi e di quelli previsti da disposizioni di legge.

Articolo 8 (Clausola finale)

1. Le risorse non assegnate secondo le disposizioni di cui ai precedenti commi e le eventuali somme che dovessero rendersi ulteriormente disponibili saranno destinate, ai sensi dell'articolo 58, comma 8, del CCNL 2002-2005, alla corresponsione della retribuzione di risultato sulla base del Sistema di misurazione e valutazione della *performance* approvato con D.M. 6 luglio 2020.



2. Per quanto non previsto nel presente contratto integrativo, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge ed a quelle del CCNL del personale dirigente dell'Area Funzioni Centrali.

Roma, 19 settembre 2023

LA PARTE PUBBLICA

Amedeo
Le

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

UNADCS *Federico*

FCGIL

Manuela

CISLFP

Filippo

DIRETTORI FIAIP UNISA *Salvatore*

Paolo d'Alon

UICPA

Stefano

CIDA-FC

Meiropio Di Leo

